CAMERA DEI DEPUTATI N. **4308**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BAIAMONTE

Norme per consentire il trapianto parziale di fegato

Presentata il 5 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I recenti avanzamenti delle tecniche chirurgiche hanno reso possibile con ampi margini di successo il trapianto parziale di fegato tra viventi, senza che si riscontrino menomazioni permanenti significative a carico del soggetto donatore.

Per tale ragione, al fine di salvare numerose vite umane, è necessario consentire per legge tale tipo di trapianto analogamente a quanto previsto per il trapianto del rene fra viventi regolato dalla legge n. 458 del 26 giugno 1967. Naturalmente la donazione parziale del fegato può avvenire esclusivamente a titolo gratuito.

Data la natura della presente proposta di legge si raccomanda il suo celere esame ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Trapianto parziale di fegato).

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-4308
Lire 500